



Città di Novi Ligure

REGOLAMENTO MERCATO CONTADINO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data 09/02/2023.

REGOLAMENTO MERCATO CONTADINO

Normativa nazionale

[D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222](#) "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi"

[D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 101](#) "Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38."

[D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99](#) "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38."

[D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228](#) "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 L. 5 marzo 2001 n. 57"

[D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114](#) "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59."

Normativa regionale

[D.G.R. 22 dicembre 2016 n. 15-4452](#) "Guida all'accertamento dei requisiti delle figure professionali in agricoltura di cui alla DGR n. 107-1659 del 28 novembre 2005 - Approvazione dell'aggiornamento 2016 a seguito delle innovazioni nazionali ed europee connesse ai D.lgs. nn. 99/04 e 101/05."

[D.G.R. 28 novembre 2005 n. 107-1659](#) "Approvazione della Guida all'accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed all'applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell'integrità fondiaria ..."

[L.R. 8 luglio 1999 n. 17](#) "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca. "

Premesse

Il “*Mercato Contadino*” di Novi Ligure è un mercato riservato alla vendita diretta di prodotti prevalentemente propri da parte degli imprenditori agricoli con o senza certificazione biologica. Nasce nell’ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, la trasparenza e l’equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l’incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali e di qualità. L’obiettivo è, quindi, quello di fornire a produttori e consumatori un’opportunità per accorciare la filiera d’acquisto, riducendone i passaggi intermedi conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici, perseguendo altresì le finalità dell’educazione alimentare e dell’orientamento dei consumi nonché dello sviluppo del valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

I principali obiettivi e finalità alla base dell’iniziativa sono rivolti a:

1. Favorire lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali e la creazione di un rapporto di fiducia fra consumatore e produttore.
2. Avvicinare la città alla campagna, anche attraverso iniziative che coinvolgano le scuole, gli istituti di formazione ed il mondo della cultura.
3. Tutelare l’ambiente e migliorare la qualità della vita in campagna.
4. Garantire ai produttori la corresponsione di un prezzo equo.

5. Garantire ai consumatori la qualità dei prodotti ed un giusto rapporto qualità-prezzo;
6. Assicurare trasparenza nei confronti di provenienza e prezzo.

Definizioni

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art 1, comma 1 del D. Lgs. N.228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse". Per coltivazioni del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione ed ospitalità come dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al precedente paragrafo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Per azienda agricola biologica si intende l'azienda iscritta all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica come previsto dal regolamento CE 834/2007 e dalla legge regionale.

Articolo 1

Ubicazione e caratteristiche del Mercato

- a) Il "Mercato Contadino" del comune di Novi Ligure si svolge in Piazza Dellepiane ogni giovedì dell'anno, in concomitanza con il mercato settimanale.
- b) Numero totale posteggi n.12, di cui 4 (n.9-10-11-12) senza la possibilità di utilizzo del mezzo al seguito, 1 (n.5) con possibilità di parcheggio del mezzo di trasporto all'interno del posteggio e 7 con possibilità di parcheggio del mezzo al seguito in p.zza Dellepiane (vedi planimetria allegata).
- c) Frequenza: settimanale nella giornata di giovedì dalle 8,00 alle 13,00. Fatta salva la possibilità che l'Amministrazione Comunale individui ulteriori aree periferiche e giornate diverse per lo svolgimento di tale mercato.
- d) Merceologia: la vendita al dettaglio delle categorie merceologiche di cui al successivo articolo 7 può avvenire per prodotti provenienti, in misura prevalente, dalla rispettiva azienda agricola, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Qualora vengano posti in vendita prodotti agricoli e alimentari appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, dovranno essere direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli (D.Lgs 18.05.2001, n.228 e s.m.e.i.).

- e) Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative (degustazione prodotti) legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio del novese;
- f) Per esigenze di pubblico interesse o per cause di forza maggiore potranno essere introdotte, con provvedimento del dirigente competente, modifiche temporanee alle norme del presente Regolamento relativamente alle date, alla durata, alla localizzazione del Mercato, al numero ed alle dimensioni dei posteggi, nonché a quant'altro si rendesse necessario, comprese eventuali sospensioni dei mercati stessi.
- g) Gli operatori ammessi al "Mercato Contadino" di Novi Ligure sono tenuti al rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa di settore;

Articolo 2

Orari

- a. L'attività di vendita nel Mercato è consentita:
 - dalle ore 8,00 alle ore 13,00
- b. L'allestimento dei banchi può iniziare un'ora prima dell'inizio dell'attività di vendita.
- c. Lo sgombero dell'area dovrà avvenire entro un'ora dal termine dell'attività di vendita.
- d. L'orario per gli operatori di spunta viene fissato per le ore 08.30.
- e. Potranno essere disposte dal Comune variazioni agli orari sopra indicati in relazione alle diverse esigenze che potranno prospettarsi.

Articolo 3

Modalità di partecipazione

- a. Possono partecipare al Mercato di cui all'art.1 gli imprenditori agricoli aventi sede nel territorio della Repubblica, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art.8 della legge 29.12.1993 n.580, i quali dovranno presentare apposita comunicazione per l'adesione all'ufficio Commercio del comune di Novi Ligure.
- b. Il richiedente l'assegnazione del posteggio, oltre ad indicare le generalità, deve:
 - 1) dichiarare di essere iscritto nel registro delle imprese di cui all'art.8 della legge 580/1993 come produttore agricolo e di possedere i requisiti morali previsti dall'art.4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001;
 - 2) indicare l'eventuale Associazione di Categoria qualora iscritti;

- 3) fornire l'elenco dei prodotti che intende porre in vendita, anche in relazione alla stagionalità di produzione degli stessi, unitamente alla dichiarazione con cui il produttore attesta che trattasi di prodotti di propria produzione;
 - 4) indicare il periodo temporale di partecipazione (stagionale o annuale), anche attraverso sostituti appositamente nominati ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, con l'individuazione di eventuali periodi di assenza preventivati e senza sostituzione.
- c. Alla richiesta di adesione dovrà essere presentato **allegato obbligatoriamente il fascicolo aziendale**, la mancanza di tale documentazione comporterà l'esclusione dalla partecipazione al mercato.
 - d. Gli assegnatari dei posteggi dovranno rispettare le norme igienico-sanitarie, di cui al Reg. CE 852/2004, per la vendita dei prodotti agricoli di propria produzione.
 - e. Gli assegnatari dei posteggi dovranno essere in regola con gli obblighi previdenziali, fiscali ed assistenziali.

Articolo 4

Assegnazione dei posteggi

- a. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, da realizzarsi attraverso apposito Bando pubblico, verranno valutate in ordine di priorità:
 - 1) Data di inizio attività dell'impresa agricola;
 - 2) Imprese agricole in possesso di certificazioni biologiche;
 - 3) Imprese agricole che propongono un prodotto non presente nel mercato.

Articolo 5

Soggetti ammessi alla vendita nel mercato

- a) Possono esercitare la vendita diretta nel Mercato gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 228/01, iscritti al registro delle imprese.
- b) L'attività di vendita nel Mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art.1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti e familiari non coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa, compreso dipendenti stagionali.
- c) Possono esercitare la vendita diretta nel Mercato le aziende iscritte nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, purché in possesso dell'iscrizione nel registro imprese ai sensi del D.Lgs. 228/01.

- d) Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli e soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Articolo 6

Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio al Mercato ed agli altri eventi promossi sul Mercato stesso

- a. I partecipanti al mercato provvederanno al pagamento dei relativi canoni di occupazione temporanea di aree pubbliche e servizio di pulizia e smaltimenti rifiuti con le modalità e gli importi stabiliti dalla normativa vigente.
- b. Eventuali spese di energia elettrica, acqua e raccolta rifiuti sono a carico degli assegnatari dei posteggi.

Articolo 7

Categorie merceologiche ammissibili

- a. Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato sono le seguenti:
- prodotti agricoli, non trasformati e di stagione, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CE 834/2007 e s.m.i.. Potranno essere posti in vendita i prodotti agricoli non trasformati indicati nel Piano culturale agricolo;
 - prodotti agricoli, preparati o trasformati, prodotti in azienda o in altro laboratorio registrato, il cui primo ingrediente, diverso dall'acqua, sia esclusivamente di produzione propria, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico, rientranti nel campo di applicazione del Reg. CE 834/2007 e s.m.i.;
 - erbe officinali, aromatiche e spontanee, fresche o trasformate in azienda o in laboratorio registrato, il cui primo ingrediente diverso dall'acqua, sia esclusivamente di produzione propria, anche ottenute secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico, rientranti nel campo di applicazione del Reg. CE 834/2007 e s.m.i.;
- b. I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono di norma e a puro titolo esemplificativo i seguenti:
- Verdura fresca ed essiccata

- Farine e preparati
 - Frutta fresca e secca
 - Succhi di frutta e di verdura
 - Pane e cereali
 - Latte e prodotti a base di latte, compreso il latte crudo
 - Uova
 - Prodotti a base di carne (salumi, insaccati vari)
 - Sottoli, sottaceti
 - Confetture e marmellate
 - Miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
 - Olio e aceto
 - Passate e pelati
 - Condimenti e spezie
 - Funghi e tartufi
 - Vino e birra in recipienti chiusi
 - Piante e fiori
 - Carni fresche
- c. I prodotti trasformati IN AZIENDA devono essere ottenuti in locali oggetto di specifica registrazione.
- d. E' possibile frazionare i prodotti posti in vendita come ad esempio salumi, formaggi, frutta e verdura, come cocomeri, cavoli, verze, zucche, purché al momento su richiesta dell'acquirente, **osservando le norme sanitarie vigenti** e, a tale scopo, è comunque consigliabile il frazionamento e il sottovuoto in azienda.
- e. E' assolutamente vietato affettare salumi, vendere panini e/o piadine farcite nonché prodotti conservati e/o trasformati provenienti da operatori di altre regioni,

Articolo 8

Criteri per la trasparenza dei prezzi

Dovrà essere sempre esposto in modo ben visibile, in una logica di trasparenza, il prezzo dei prodotti in euro, singolo su ogni prodotto oppure generico, la sua origine e qualora il prodotto od i prodotti non siano esponibili, è sufficiente esporre un cartello all'interno del banco al Mercato, contenente l'elenco degli stessi, il loro relativo prezzo e l'origine.

Articolo 9

Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita

- a. L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, sull'origine del prodotto, sulla composizione e tracciabilità.
- b. L'azienda agricola deve identificarsi mediante esposizione, ben visibile al pubblico, di apposito cartello.
- c. Gli imprenditori agricoli sono tenuti a osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché le buone pratiche agricole.
- d. Gli imprenditori agricoli si impegnano a lasciare pulito il posteggio e le aree circostanti da eventuali rifiuti al termine del periodo di occupazione del suolo pubblico osservando le disposizioni vigenti in materia di raccolta differenziata e di conferimento dei rifiuti stabilite dal Comune di Novi Ligure.
- e. Gli imprenditori agricoli dovranno adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, utilizzare materiali facilmente riciclabili, favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili ed inoltre non debbono servirsi di apparecchi di riproduzione sonora per richiamare la clientela.
- f. Gli imprenditori agricoli sono tenuti all'utilizzo di corretti strumenti di pesatura a norma.

Articolo 10

Norme transitorie

- a. Durante il periodo nel quale l'imprenditore si è impegnato ad essere presente, così come indicato nella richiesta di adesione o nelle successive comunicazioni inviate al Comune, è consentito, a pena di esclusione dal mercato, un massimo del 10% di assenze annuali ingiustificate.
- b. Non viene considerata assenza la mancanza dell'imprenditore agricolo qualora il posteggio sia utilizzato dall'eventuale sostituto.
- c. Non si considerano altresì le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi.
- d. In caso di periodi prolungati di assenza in mancanza di sostituti, causati dalla carenza di prodotti propri da porre in vendita, non verrà considerata l'assenza qualora l'imprenditore provveda a darne preventiva comunicazione al Servizio competente del Comune Novi Ligure.
- e. Il mercato non si effettua quando cade in giornata festiva.

- f. I periodi di assenza motivati da malattia, non vengono considerati se debitamente giustificati entro il 10° giorno successivo alla prima assenza.
- g. Non viene altresì considerata l'assenza, per un massimo di otto giornate di mercato, per l'effettuazione di due periodi di ferie, nell'arco dell'anno solare, purché venga preventivamente data comunicazione al Comune.

Articolo 11

Informazioni al consumatore

L'imprenditore agricolo si obbliga a dare informazioni al consumatore all'atto della vendita con apposito cartellino di vendita o etichettatura informativi da allegare al prodotto venduto. Nel cartellino o etichetta devono essere indicati: denominazione dell'azienda, tipo e varietà del prodotto, epoca e luogo di raccolta. Un apposito cartello deve sempre elencare tutti i prodotti dell'azienda, indicando in quali stagioni o periodi dell'anno, gli stessi sono prodotti e quindi acquistabili. Le aziende che applicano i metodi della difesa biologica ai sensi del regolamento CE 834/2007 devono esporre od esibire l'Attestazione di Certificazione Biologica, che annualmente l'organismo preposto al controllo delle aziende biologiche rilascia all'azienda interessata.

Articolo 12

Adempimenti

Gli operatori dovranno attenersi alle leggi vigenti inerenti la vendita diretta, i requisiti igienico-sanitario e le specifiche leggi di settore.

Articolo 13

Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quanto il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, si prevedono sanzioni per un importo da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi del D.L. 18.08.2000 n.267 TUEL art.7 bis. L'applicazione della sanzione per il doppio del minimo è individuata per le prime due violazioni nello stesso anno; dalla terza violazione la somma sarà calcolata per un terzo del massimo.
2. E' applicata la sanzione accessoria della sospensione dal mercato per un periodo di giorni 30 (trenta), a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, per l'operatore agricolo che pone in vendita prodotti non di propria produzione.
3. L'operatore agricolo sarà escluso dal mercato qualora:
 - Perda i requisiti di cui alla lett. a) dell'art. 5;
 - Incorra alla terza infrazione contestata nel corso dell'anno solare, per aver posto in vendita prodotti non di propria produzione;

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.